

Ambito Territoriale
Capofila Santa Maria Capua Vetere



REGOLAMENTO

**DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA
(*SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO*)
*PER ALUNNI CON DISABILITA'***

SP

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è il servizio di assistenza scolastica specialistica - sostegno socio-educativo - per alunne e alunni con disabilità, di seguito denominato semplicemente servizio, erogato dall'Ambito in conformità alla normativa nazionale e regionale.

ART. 2 – FINALITÀ

L'assistenza specialistica è un servizio sociale di interesse pubblico finalizzato a favorire l'integrazione scolastica e socio-educativa delle alunne e degli alunni con disabilità, e promuovere il miglioramento della qualità della vita. Non è prevista alcuna quota di compartecipazione a carico degli utenti e/o loro famiglie. Il servizio è erogato attraverso il sistema di accreditamento, ossia l'istituzione di uno specifico Albo di soggetti accreditati.

Gli obiettivi del servizio sono:

- ridurre l'isolamento familiare e del singolo soggetto portatore di disabilità;
- aumentare le opportunità di apprendimento, conoscenza e autonomia nell'alunno disabile attraverso l'inserimento nei servizi per l'infanzia e/o la scuola;
- favorire l'integrazione scolastica e socio assistenziale – educativa attraverso un'azione concertata degli interventi da porre in essere a favore del portatore di disabilità;
- garantire un servizio efficiente con personale educativo adeguato da affiancare durante le attività svolte all'interno di servizi per minori e/o scuole ai portatori di disabilità;
- attivare progetti di intervento ad hoc per realizzare un percorso di formazione delle autonomie nel soggetto portatore di disabilità.

ART. 3 – DESTINATARI

Possono usufruire del servizio le alunne e gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché le studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nei Comuni associati dell'Ambito C08, con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di idonea certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi sanitari territoriali (Diagnosi Funzionale con richiesta di assistenza a carico dell'Ente locale, ovvero a breve profilo di funzionamento).

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di quanto sopra specificato. Qualora ciò non avvenisse e la scuola che accoglie l'alunno disabile segnalasse una situazione di disabilità, il servizio sociale competente invita la struttura richiedente ad inviare la famiglia o l'esercente la potestà ai servizi preposti a svolgere l'approfondimento e ad emettere eventuale invio per il rilascio della certificazione. In assenza di certificazione non si dà avvio al servizio.

Agli aventi diritto il servizio sarà attivato previa acquisizione del consenso da parte del genitore o dell'esercente la patria potestà. In caso di diniego da parte degli stessi, il servizio non potrà essere erogato. Nell'esprimere il consenso il genitore dovrà altresì impegnarsi a comunicare tempestivamente all'operatore assegnato il giorno o i giorni in cui il proprio figlio non sarà accompagnato a scuola ovvero l'orario di entrata e di uscita se diverso da quello ordinariamente fissato dalla istituzione scolastica.

ART. 4 - PRESTAZIONI

Le prestazioni offerte dal servizio di competenza dell'Ambito si sostanziano nell'assistenza specialistica finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento degli alunni con disabilità fisica, psichica, sensoriale - ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione Scolastica. Nello specifico l'Ambito provvede ad assicurare, nei limiti delle risorse programmate nel Piano di Zona Sociale, l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.

Art. 5 - SEDE

Il servizio viene svolto presso le sedi delle istituzioni scolastiche ubicate nell'Ambito C08.

ART. 6 – ORARIO

Il servizio si adegua al calendario scolastico di apertura redatto dagli Istituti Scolastici. Le prestazioni sono svolte in orario diurno.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nelle more di una completa attuazione del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, gli operatori sanitari individuati dalla ASL, il personale insegnante curricolare e di sostegno della istituzione scolastica, e, ove presente, l'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie e, qualora si renda necessario attivare le risorse previste dal servizio/intervento "Assistenza specialistica" di cui al presente Regolamento, formulano per ciascun alunno apposita proposta di attivazione del servizio



suddetto all'Ufficio di Piano. Tale proposta dovrà essere trasmessa, sul modello all'uopo predisposto, entro il **30 giugno** corredata di copia della certificazione ex Lege 104, copia della Diagnosi Funzionale e di tutti i documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 3 del Regolamento del servizio. Per l'A.S. 2017-2018 il suddetto termine è fissato al 30 settembre 2017.

I soggetti sopra richiamati, nella formulazione della proposta, tengono conto che il Servizio può essere erogato per un numero massimo di **12** ore settimanali per le scuole che effettuano tempo prolungato e di **8** ore per le scuole con tempo normale, e che il monte ore va assegnato in funzione della gravità della patologia.

L'Ufficio di Piano, dopo aver ricevuto la suddetta proposta completa di tutta la documentazione richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso al servizio e, in caso di esito positivo, attiva l'assistente sociale competente per territorio per la redazione del Progetto Sociale Individualizzato. Successivamente, a seguito di accettazione del P.S.I. da parte dei genitori o esercenti la patria potestà, e di individuazione da parte di quest'ultimo del soggetto gestore tra quelli accreditati iscritti in apposito Albo istituito dall'Ambito, il Coordinatore provvede alla consegna del progetto al soggetto gestore prescelto per l'attivazione del Servizio. Dopo la consegna, il soggetto gestore provvede a concertare con l'istituzione scolastica, la famiglia dell'alunno e l'insegnante di sostegno, la distribuzione oraria settimanale del servizio e a comunicarla tempestivamente all'Ufficio di Piano.

Nell'eventualità che le risorse finanziarie del Piano di Zona non fossero sufficienti a coprire le proposte pervenute nel termine suddetto, le ore saranno rimodulate dall'Ufficio di Piano in diminuzione in misura proporzionale alle ore indicate nei Piani Sociali Individualizzati.

ART. 8 – DOVERI DELL'ENTE ACCREDITATO PRESCELTO

L'Ente accreditato prescelto dalla famiglia per l'attuazione del PSI:

- collabora con gli insegnanti per definire il progetto di intervento, ferma restando la priorità della scuole in ambito didattico;
- mantiene contatti costanti con il servizio sociale di riferimento, il servizio/i specialistici anche per eventuali variazioni significative dell'intervento;
- partecipa alla definizione dell'articolazione delle attività scolastiche in collaborazione con le/gli insegnanti;
- garantisce rapporti di collaborazione con la famiglia dell'interessato;
- stila relazione intermedia e apposita relazione finale di valutazione che tenga conto dell'evoluzione del processo educativo, evidenziando anche i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano educativo;
- si coordina con l'ufficio di piano e partecipa alle riunioni di coordinamento.

ART. 9 – QUALIFICHE E COMPITI SPECIFICI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO



Gli assistenti, integrandosi col lavoro dell'insegnante di sostegno del minore, concorrono al perseguimento del fine educativo – assistenziale così come individuato nel progetto educativo individualizzato (PEI). Il rapporto assistenziale prevede, per contratto, che gli assistenti non potranno svolgere mansioni che non riguardino i loro diretti assistiti, e per nessun motivo potranno giustificare la loro presenza in orari di assenza degli alunni a loro assegnati.

Gli assistenti devono possedere la qualifica di educatori professionali e comprovata esperienza.

Si precisa, inoltre, che ai soggetti erogatori accreditati dovranno essere corrisposti i compensi unicamente per le ore di prestazione effettivamente rese, così come attestate dal dirigente scolastico o da suo delegato, e che nel caso di assenza del minore e non sarà riconosciuto alcun compenso.

Art. 10 – CAUSE DI NON EROGAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio non sarà erogato ovvero, se già erogato, sarà immediatamente interrotto qualora si riscontrassero incongruenze nella documentazione trasmessa dai responsabili dell'Istituto Scolastico in sede di accertamento da parte del Coordinatore dell'ufficio di piano ed in caso di non rispetto di quanto indicato nell'art. 7, o altresì, per il non rispetto delle procedure riportate nell'art. 6 o per la mancanza della documentazione così come riportata nell'art. 6 ovvero nel caso in cui il minore si trasferisca in una scuola fuori ambito.

Art. 11 – VERIFICHE E MONITORAGGIO

L'Ufficio di Piano, attraverso le sue risorse professionali o per il tramite dei servizi sociali, provvederà a verificare periodicamente i risultati e a monitorare il corretto svolgimento del servizio, attraverso visite periodiche e telefonate atte a verificare la presenza degli operatori negli orari previsti dal progetto presentato a firma del Dirigente scolastico.

Il responsabile scolastico del gruppo GLH è tenuto a relazionare all'Ufficio di Piano sull'andamento del servizio indicando:

- il raggiungimento degli obiettivi del PEI;
- lo stato raggiunto dall'integrazione équipe (insegnante di sostegno, assistente scolastico, insegnanti classe, famiglia);

Art. 12 – ASSISTENZA SPECIALISTICA NEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO

Gli interventi rivolti agli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici superiori di secondo grado e l'affidamento presso istituti specializzati di ogni ordine e grado di studenti con disabilità sensoriali sono disciplinati dal D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, nonché dalle linee guida regionali approvate con _____



Art. 12 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia, in particolare D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 e linee guida regionali approvate con _____

Art. 13 –ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale

